

Convenzione

L'anno 2008 il giorno 11 del mese di settembre

Tra

ENEL SpA in persona di: Dr. Massimo Cioffi

E

A.Di.G.E. (Azionisti Dipendenti Gruppo Enel), in persona del suo Presidente pro-tempore:
Dr. Giuseppe Lupo

premesso che

- A.Di.G.E. è Associazione costituita fra i dipendenti ed ex-dipendenti dell'Enel SpA e di tutte le Società da essa controllate e ad essa collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. (Gruppo Enel);
- possono essere soci di A.Di.G.E. tutti i dipendenti ed ex-dipendenti del Gruppo Enel purché in possesso di azioni di Enel SpA in quantità non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- A.Di.G.E. ha, tra l'altro, lo scopo di:
 - promuovere e favorire una partecipazione attiva e consapevole degli associati alle attività connesse al ruolo di azionisti di Enel SpA;
 - consentire ai soci di esprimere la propria volontà in occasione delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, di Enel SpA;
 - acquisire e fornire agli associati ampia e completa informazione circa i fatti più rilevanti inerenti l'attività del Gruppo Enel al fine di consentire un consapevole esercizio dei diritti sociali;
 - favorire la diffusione dell'investimento in azioni delle società quotate del Gruppo Enel;

Enel SpA, anche grazie al codice etico, al bilancio di sostenibilità, alla politica di rispetto dell'ambiente e all'adozione delle *best practices* in materia di trasparenza e di *corporate governance*, è tuttora la società quotata italiana con il più elevato numero di azionisti, tra cui molti piccoli risparmiatori e, tra di essi, numerosi dipendenti ed ex-dipendenti;

considerato che

- l'art. 11.1 dello Statuto sociale di Enel SpA prevede facilitazioni per la raccolta di deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate aderenti ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- A.Di.G.E., la cui costituzione è avvenuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24.2.1998 ed è stata notificata alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, risulta essere in possesso dei richiamati requisiti;
- Enel SpA intende quindi applicare, nei confronti di A.Di.G.E., le previsioni del citato art. 11.1 del proprio Statuto Sociale;

si conviene quanto segue:

- Enel SpA metterà a disposizione di A.Di.G.E. un locale idoneo allo svolgimento delle attività di tale Associazione;
- Enel SpA attrezzerà il suddetto locale di quanto necessario allo svolgimento delle attività di tale Associazione (mobili ed attrezzature di ufficio quali scrivania, sedie, armadi, pc, connessione internet, telefono, fax, scanner, ecc.);
- Enel S.p.A. metterà a disposizione di A.Di.G.E., in maniera saltuaria e secondo le necessità dell'Associazione, che ne farà richiesta con un congruo preavviso, locali per lo svolgimento di eventi caratterizzati da vasto afflusso di pubblico (quali, ad esempio, assemblee degli associati) connessi alle attività istituzionali dell'Associazione
- Enel SpA seguirà con gli strumenti tipici della comunicazione interna aziendale (spazi intranet, Web Tv, Enel Insieme, etc) le comunicazioni e le attività dell'Associazione A.Di.G.E..

Enel SpA e A.Di.G.E. potranno integrare la presente convenzione in funzione dell'evolversi delle rispettive esigenze.


La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione ed ha la durata di un anno, anche per consentire un opportuno momento di verifica tra le Parti. La stessa si intenderà rinnovata di anno in anno salvo disdetta che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra parte con lettera raccomandata A/R con un termine di preavviso di almeno due mesi.

In fede

Per Enel SpA



Per A.Di.G.E.



Protocollo d'intesa sulla partecipazione azionaria dei dipendenti della Metalcam S.p.A.

Addì 18 gennaio 2007, presso la sede aziendale di Breno, si sono incontrati

per la Metalcam Spa: i sig.ri Gianfranco Farisoglio, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Mario Cocchi, Amministratore Delegato

e

la R.S.U. aziendale nelle persone dei Sigg.ri Ducoli Mauro, Ducoli Roberto, Gelfi Donato, Giorgi Simone, Moscardi Giuseppe, Tosa Giacomo e Bettoni Ivan, assistite dai sig.ri Ballerini Francesco per la Fiom Cgil e Poni Alessandro per la Fim Cisl comprensoriali.

Premesso che:

Nel corso del 2006, l'Azienda ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U. aziendale un progetto finalizzato a valutare il potenziale interesse dei dipendenti di Metalcam S.p.A. a forme di partecipazione azionaria degli stessi in Metalcam stessa.



Secondo le ipotesi formulate, i dipendenti eventualmente interessati ad aderire al progetto avrebbero potuto partecipare ad una società costituita appositamente con la denominazione sociale di Lavoro S.p.A. e destinata ad acquistare da Carlo Tassara S.p.A. il 10% delle azioni Metalcam S.p.A. ad un prezzo complessivo di 15 milioni di €.

L'ipotesi aziendale illustrata prevedeva un piano economico-finanziario basato sulla adesione volontaria dei lavoratori interessati al progetto, partecipando all'acquisto delle azioni e delle obbligazioni di Lavoro S.p.A. attraverso l'anticipazione del proprio T.F.R. e di eventuali ulteriori disponibilità economiche dei lavoratori, e del ricorso al credito bancario da parte di Lavoro S.p.A..

Attraverso la capacità di distribuire il reddito prodotto da Metalcam ai propri azionisti verrebbe consentita la remunerazione del capitale investito e la restituzione del prestito necessario al sistema bancario.

Le organizzazioni Sindacali e le R.S.U. si sono rese disponibili a verificare il percorso proposto dall'azienda al fine di offrire ai lavoratori eventualmente interessati, un quadro di condizioni e garanzie le più ampie possibili.

Sono state apportate modifiche e miglioramenti all'ipotesi originaria, in particolare la nomina di un Consigliere di Amministrazione in Metalcam Spa, modalità di voto nell'ambito della Lavoro Spa, modalità e contenuti dello statuto sociale di Lavoro Spa, modifiche al piano economico-finanziario e riconoscimento a Lavoro Spa dell'utile prodotto in Metalcam nell'esercizio 2006.





Sono stati quindi individuati i dipendenti di Metalcam S.p.A. potenzialmente interessati al progetto in questione (di seguito definiti i "Partecipanti") ed ai quali si intende ora proporre lo specifico investimento nella Lavoro S.p.A..

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue :


a) ADESIONE AL PROGETTO

1. Si intende dare la possibilità ai Partecipanti di acquisire azioni di una apposita società per azioni, denominata " Lavoro Spa", che ha acquistato il 10% delle azioni Metalcam S.p.A. ad un prezzo di € 15 milioni dalla "Carlo Tassara Spa".
2. I Partecipanti sono esclusivamente dipendenti a tempo indeterminato della Metalcam spa, siano essi operai, Impiegati, Quadri, Dirigenti e/o Amministratori della stessa.
3. I lavoratori che aderiscono apporteranno un capitale individuale alla Lavoro Spa, acquisendone proporzionalmente le quote azionarie.
4. Per partecipare all'acquisto, i dipendenti potranno utilizzare il proprio T.F.R. maturato in azienda al 31/12/2006 (anche in caso di adesioni successive come previsto al seguente comma 6), che la Metalcam si impegna ad anticipare al netto delle imposte e di quanto a garanzia di eventuali posizioni debitorie. Metalcam si impegna a far si' che l'erogazione di tali anticipazioni di T.F.R. finalizzate al progetto non avranno alcun effetto sui diritti degli altri dipendenti Metalcam a ricevere anticipazioni sul proprio T.F.R. nei casi ed alle condizioni previste dalle leggi in materia.
5. Le somme apportate dai lavoratori aderenti saranno impiegate per 1/3 nel capitale sociale di "Lavoro Spa", e per 2/3 saranno trasformate in un prestito obbligazionario emesso dalla stessa "Lavoro Spa".
Il capitale sociale di "Lavoro spa" sarà attribuito al singolo aderente in proporzione alle quote versate.
6. Sarà' data la possibilità per i dipendenti Metalcam non interessati al progetto nella presente fase di avvio, nonché per i futuri lavoratori assunti dalla Metalcam Spa, di poter aderire successivamente, normalmente con cadenza biennale, qualora le richieste di adesione siano superiori a 15 e previa verifica del rispetto di tutte le condizioni di legge.
7. E' data facoltà ai Partecipanti di recedere dal progetto, con la restituzione delle quote economiche apportate nel prestito obbligazionario e nell'acquisto delle quote azionarie da parte della "Lavoro Spa", al valore reale alla data della richiesta. La facoltà di recedere e' garantita sempre in caso di dimissioni o licenziamento o premorienza (per gli eredi) e nelle tipologie e casi individuati dalle normative regolanti le anticipazioni del T.F.R. (ad esempio acquisto e ristrutturazione prima casa per sè ed i figli, spese sanitarie, congedi formativi)
La facoltà di recedere e' altresì garantita secondariamente e nell'ambito delle disponibilità economiche presenti, anche per qualsiasi altra motivazione al di fuori delle casistiche sopra richiamate.



b) LAVORO SPA E METALCAM SPA

1. I Partecipanti diverranno gli esclusivi azionisti della società appositamente costituita Lavoro Spa, la quale sarà proprietaria del 10% delle azioni di Metalcam S.p.A..
2. Rimarranno azionisti della Lavoro Spa anche i lavoratori dimissionari o licenziati dalla Metalcam Spa, nonché gli eredi legali in caso di pre-morienza dei soci, qualora scelgano di non usufruire del loro diritto di recesso di cui al precedente comma 7 del punto A. Lo statuto di Lavoro Spa definirà le modalità di partecipazione e di voto per tali categorie di azionisti.
3. La raccolta delle somme necessarie all'acquisto delle azioni Metalcam Spa avverrà attraverso il conferimento alla Lavoro S.p.A. da parte dei Partecipanti delle somme investite dagli stessi, e, a completamento ed integrazione delle stesse, attraverso un prestito bancario messo a disposizione dal sistema bancario e che sarà negoziato dalla capogruppo Carlo Tassara S.p.A. per conto di Lavoro Spa .
4. Lavoro Spa avrà un capitale sociale iniziale pari ad 1/3 delle somme conferite dai lavoratori aderenti.
5. I dipendenti conferiranno inoltre un prestito obbligazionario pari ai 2/3 delle somme conferite, sulle quali Lavoro Spa riconoscerà una cedola semestrale del 3% lordo (ovvero una cedola che garantisca un rendimento netto per l'obbligazionista non inferiore a quello corrispondente ad una cedola semestrale lorda del 3%) sino ad intera estinzione dello stesso. La durata del prestito obbligazionario sarà di anni 15 con facoltà di rimborsi anticipati come da piano finanziario.
6. Lavoro Spa avrà diritto alla nomina di un Consigliere di Amministrazione della Metalcam Spa e tale diritto sarà garantito in modo certo e continuativo attraverso modifiche di Statuti e/o accordi para sociali con gli altri soci di Metalcam S.p.A..
7. **Il piano economico finanziario illustrato alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U. (allegato A) prevede in via prioritaria il rimborso del debito bancario ed il pagamento di interessi sul capitale residuo, il pagamento delle cedole sul prestito obbligazionario e la restituzione del prestito obbligazionario una volta che e' stato ripagato interamente il debito bancario ed una quota di dividendo da staccare ai dipendenti soci della Lavoro Spa; tale piano sarà finanziato tramite il trasferimento della quota parte di utile annuale prodotto dalla Metalcam Spa alla Lavoro Spa, pari al 10% del totale.** Per garantire in termini continuativi e certi tale trasferimento del 10% di quota parte di utili, gli azionisti di Metalcam Spa stipuleranno un apposito patto parasociale..
8. **Gli azionisti della Metalcam Spa si faranno carico di garantire le condizioni del presente accordo, in particolare quelle previste nei precedenti commi 6 e 7, anche nel caso di cambiamenti o integrazioni dei futuri assetti azionari.** In tali situazioni Lavoro S.p.A. avrà un diritto/obbligo di trasferire le proprie azioni Metalcam alle stesse condizioni degli azionisti di controllo, fatti salvi i diversi accordi tra le parti






Giorgio Tassara

c) MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI

1. Lo statuto della Lavoro Spa ed i necessari patti para-sociali tra gli azionisti di Metalcam dovranno prevedere in particolare:
 - a. la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione di Lavoro S.p.A., inizialmente pari al numero di tre componenti, di cui di diritto uno indicato dall'assemblea dei soci della Metalcam Spa ed inizialmente individuato nella persona dell'Amministratore Delegato, che assumerà, fino al completamento del piano economico finanziario, tale carica anche in Lavoro Spa .
 - b. la definizione delle modalità di voto azionario in Lavoro S.p.A. con riferimento alle scelte fondamentali ai fini della realizzazione degli obiettivi definiti, quali la nomina del C.d.A. di Lavoro Spa, la destinazione dell'utile e le variazioni al piano economico finanziario della stessa, la nomina del Consigliere di Amministrazione da esprimere in Metalcam Spa, le variazioni allo statuto sociale, la definizione di posizioni e valutazioni legate alle scelte strategiche della Metalcam Spa, e tutti gli atti e criteri a tali adempimenti connessi. Su tali delibere il voto sarà escluso alle azioni possedute da ciascun soggetto eccedenti un numero prestabilito, in modo da adottare sostanzialmente per tali delibere un principio "una testa un voto" anziché "un'azione un voto", e preferibilmente con maggioranza qualificata, e ciò al fine di garantire in senso pieno la natura partecipativa dell'azionariato dei dipendenti
 - c. le modalità di accettazione da parte di tutti gli aderenti delle condizioni previste dal presente accordo aziendale e realizzate nell'ambito di statuti e patti parasociali attuativi del progetto, come condizione essenziale all'adesione al progetto stesso


d) VERIFICHE E MONITORAGGIO

1. Per le problematiche inerenti l'attuazione del progetto nelle linee definite dal presente accordo, l'azienda si impegna ad informare tempestivamente le Organizzazioni Sindacali al fine di individuare congiuntamente le possibili soluzioni tecniche.
2. L'azienda fornirà in tempo utile, per una loro verifica, alle Organizzazioni Sindacali stesse, copia degli Statuti Sociali e degli accordi parasociali che saranno sottoposti ad approvazione dalle singole assemblee societarie.
3. La mancata attuazione dei patti para sociali individuati in quest'intesa tra gli azionisti di riferimento di Metalcam con la società "Lavoro Spa", e in particolare quanto previsto al comma 7 del punto B, darà al lavoratore aderente la facoltà di recedere dall'adesione senza alcun onere per il lavoratore.




4. Al fine di un monitoraggio costante dell'andamento del progetto di azionariato collettivo, una volta l'anno verranno illustrati alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U. i dati di bilancio della Metalcam Spa e della Lavoro Spa predisposti e approvati dalle singole società ed eventuali budgets triennali, mentre semestralmente verranno consegnati alla R.S.U. i dati significativi dell'andamento economico e produttivo della Metalcam Spa.


Metalcam Spa



R.S.U. Metalcam




Merlo Jope



tra Giacomo

FIM CISL-FIOM CGIL



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ALLEGATO A

Anno	Utili da ripartire al netto delle tasse	Costi di gestione	Utili residuo per restituzione prestiti a banche e dipendenti	Capitale da rimborsare a banche	Interessi banche: tasso iniziale 4,5%	Prestito obbligazionario a dipendenti	Interessi prestito obbligazionario a dipendenti: 6% annuo circa	Utili residuo per restituzione capitali a banca e dividendi ai dipendenti.	Rata annua restituita a banche	Capitale banche residuo	Dividendo ai dipendenti, al lordo della tassazione	DIPENDENTI: interessi obbligazioni + dividendi: totale progressivo	Restituzione prestito obbligazionario ai dipendenti
2007	1.700.000	100.000	1.600.000	10.200.000	459.000	3.200.000	192.000	949.000	949.000	9.251.000	0	192.000	
1° anno													
2008	1.700.000	50.000	1.650.000	9.251.000	416.295	3.200.000	192.000	1.041.705	1.000.000	8.251.000	41.705	425.705	
2° anno													
2009	1.700.000	50.000	1.650.000	8.251.000	371.295	3.200.000	192.000	1.086.705	1.000.000	7.251.000	86.705	704.410	
3° anno													
2010	1.700.000	50.000	1.650.000	7.251.000	326.295	3.200.000	192.000	1.131.705	1.000.000	6.251.000	131.705	1.028.115	
4° anno													
2011	1.700.000	50.000	1.650.000	6.251.000	281.295	3.200.000	192.000	1.176.705	1.000.000	5.251.000	176.705	1.396.820	
5° anno													
2012	1.700.000	50.000	1.650.000	5.251.000	236.295	3.200.000	192.000	1.221.705	1.000.000	4.251.000	221.705	1.810.525	
6° anno													
2013	1.700.000	50.000	1.650.000	4.251.000	191.295	3.200.000	192.000	1.266.705	1.000.000	3.251.000	266.705	2.269.230	
7° anno													
2014	1.700.000	50.000	1.650.000	3.251.000	146.295	3.200.000	192.000	1.311.705	1.000.000	2.251.000	311.705	2.772.935	
8° anno													
2015	1.700.000	50.000	1.650.000	2.251.000	101.295	3.200.000	192.000	1.356.705	1.000.000	1.251.000	356.705	3.321.640	
9° anno													
2016	1.700.000	50.000	1.650.000	1.251.000	56.295	3.200.000	192.000	1.401.705	1.251.000	0	150.705	3.664.345	
10° anno													
2017	1.700.000	50.000	1.650.000	0	0	3.200.000	192.000	1.458.000	0	0	458.000	4.314.345	1.000.000
11° anno													
2018	1.700.000	50.000	1.650.000	0	0	3.200.000	192.000	1.458.000	0	0	458.000	4.964.345	1.000.000
12° anno													
2019	1.700.000	50.000	1.650.000	0	0	2.200.000	132.000	1.518.000	0	0	518.000	5.614.345	1.000.000
13° anno													
2020	1.700.000	50.000	1.650.000	0	0	1.200.000	72.000	1.578.000	0	0	1.378.000	7.064.345	200.000
14° anno													
TOTALI	23.800.000	750.000	23.050.000	2.585.655	2.508.000	17.956.345	10.200.000	4.556.345	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000

[Handwritten signature]

*Duca di Salaparuta
 Giuseppe Salaparuta
 Michele Salaparuta
 Francesco Salaparuta*

ASM SPA: LAVORATORI AZIONISTI

La Cisl e la Uil bresciane hanno firmato con ASM Spa un accordo per l'acquisto agevolato di azioni da parte dei lavoratori.

"E' un accordo importante - spiega il Segretario generale della Cisl Renato Zaltieri - che rende operativo un impegno assunto nei mesi scorsi, e allora unitariamente sostenuto da Cgil Cisl e Uil. Peccato che oggi la Camera del Lavoro non abbia ritenuto di mantenere quell'impegno".

L'accordo sottoscritto tra sindacati e direzione dell'azienda dei servizi municipalizzati riguarda 2043 lavoratori occupati in Asm, Asmea, Selene, Aprica, Aprica Studi, Gesi, Asvt, Retrasm, Valgas, Sinergia, Brescia Mobilità, Brescia Trasporti e Sintesi.

I lavoratori potranno acquisire azioni con una riduzione del prezzo del 10% e per l'acquisto potrà essere utilizzato quanto maturato da ciascun lavoratore come trattamento di fine rapporto alla data del 31 dicembre 2001.

[leggi protocollo accordo](#)

[leggi sintesi offerta azionaria](#)

[\[sommario delle notizie\]](#)

Il giorno 18 giugno 2002, in Brescia tra

Asm Brescia Spa rappresentata dal Presidente ing. Renzo Capra, dal Direttore Generale ing. Elio Tomasoni e dal Direttore della Corporate ing. Paolo Rossetti

e

le confederazioni CISL – UIL rappresentate dai sigg. Zaltieri Renato, Zanelli Angelo

* * *

Protocollo d'intesa sul collocamento azionario a favore dei dipendenti del Gruppo

Premesso che:

- è programmata l'offerta di azioni di Asm Brescia S.p.A sul mercato borsistico di Milano che sarà perfezionata in data da definirsi anche in relazione all'andamento del mercato stesso;
- il Consiglio Comunale di Brescia in data 22 aprile u.s. ha deliberato un'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione nell'ambito della quale è prevista, in particolare, una quota riservata:
 - ai dipendenti del Gruppo Asm Brescia SpA;
 - ai dipendenti del Gruppo Brescia Mobilità SpA;
 - ai pensionati dei due Gruppi;
 - ai dipendenti e ai pensionati del Comune di Brescia;
- le parti hanno congiuntamente valutato di facilitare l'azionariato diffuso tra i dipendenti, al fine di consentire loro forme sempre più avanzate di partecipazione allo sviluppo della Società;
- il protocollo tra Comune di Brescia e OO.SS del 16.3.1998, all'art. 5 prevede l'ipotesi di agevolazioni che favoriscano l'azionariato tra i dipendenti

LE PARTI CONVENGONO

Per i dipendenti del Gruppo Asm Brescia S.p.A e del Gruppo Brescia Mobilità S.p.A.

1. Le azioni acquistate nell'ambito dell'offerta riservata saranno vendute con una riduzione del prezzo di offerta **del 10%**;
2. Le azioni assegnate ai dipendenti nell'ambito dell'offerta riservata non potranno essere oggetto di alcun atto di disposizione per un periodo di 6 mesi a decorre dalla

data di pagamento e rimarranno in deposito vincolato per il medesimo periodo presso i Collocatori dove sono state sottoscritte.

3. Sono interessati alla presente offerta i dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data del collocamento azionario in Borsa.
4. Sono assimilati ai dipendenti a tempo indeterminato, per la fattispecie, i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti.
5. Fermo restando che l'offerta riservata è in corso di definizione, sarà data a tutti i dipendenti la possibilità ad acquistare almeno un lotto, composto da 1000 azioni.
6. Per l'acquisto delle azioni il personale dipendente, senza vincolo di anzianità di servizio, potrà utilizzare il TFR NETTO maturato alla data del 31 dicembre 2001, non ancora percepito alla data del prospetto, diminuito delle imposte e di quanto a garanzia di eventuali posizioni debitorie.
7. Per facilitare l'acquisto di azioni al personale interessato, assunto a tempo indeterminato, sarà data la facoltà di accendere un prestito, a tasso agevolato, con restituzione dell'intero importo alla scadenza dei sei mesi.
8. L'importo come sopra finanziabile sarà pari al valore di un lotto minimo ad un tasso di interesse fissato al valore del prime rate ridotto di 3 punti.
9. Nell'ottica di favorire il mantenimento del possesso delle azioni da parte dei dipendenti al personale che fruirà del prestito come riportato ai punti precedenti sarà data la possibilità di una ulteriore dilazione dei pagamenti di 6 mesi allo stesso tasso.
10. L'Azienda si impegna a garantire una idonea informazione ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali, sulle procedure vincolanti da seguire per l'acquisto compreso l'ammontare netto del TFR di cui al punto 6.
11. Le agevolazioni di cui al presente protocollo per quanto concerne i punti da 1 a 5 sono riservate al personale delle Società sottoriportate. I punti dal 6 al 10 restano subordinati ad apposite deliberazioni delle Società interessate, che recepiranno gli eventuali accordi sindacali in tal senso:

**Gruppo Asm Brescia Spa
Mobilità**

- ◆ Aprica spa;
- ◆ Aprica Studi srl;
- ◆ ASM Energia e Ambiente srl;
- ◆ Azienda Servizi Valtrompia spa;
- ◆ Coges spa;
- ◆ Ge.S.I. srl;
- ◆ Retrasm srl;
- ◆ Sinergia spa;
- ◆ Selene spa;
- ◆ Valgas spa.

Gruppo Brescia

Brescia Mobilità Spa;
Brescia Trasporti Spa;
Sintesi Spa

Per i pensionati dei Gruppi Asm Brescia SpA e Brescia Mobilità SpA

12. Le azioni acquistate nell'ambito dell'offerta riservata saranno vendute con una riduzione del prezzo di offerta **del 10%**;
13. Le azioni assegnate ai pensionati nell'ambito dell'offerta riservata non potranno essere oggetto di alcun atto di disposizione per un periodo di 6 mesi a decorre dalla data di pagamento e rimarranno in deposito vincolato per il medesimo periodo presso i Collocatori dove sono state sottoscritte.
14. Sono definiti pensionati coloro che sono andati in quiescenza, per qualsiasi causa, con ultimo rapporto di lavoro subordinato in una delle Società indicate al punto 11.


Le OO.SS prendono atto della volontà di voler riservare una tranche di azioni :

- ai dipendenti ed ai pensionati del Comune di Brescia , previa verifica documentata del requisito di pensionato del Comune di Brescia e entro il limite della tranche riservata ai dipendenti e ai pensionati del Comune di Brescia (2.500 lotti).
- ai cittadini utenti che risiedono nel Comune di Brescia e nei Comuni delle provincie di Brescia, Trento, Cremona, Mantova in cui Asm e le sue controllate e collegate prestano i propri servizi.

* * *

- I. L'acquisto delle azioni deve intendersi come scelta volontaria del dipendente e/o del pensionato e pertanto il presente accordo vuol facilitare coloro che sono interessati.
- II. Le indicazioni del presente protocollo saranno oggetto di appositi accordi sindacali con le rappresentanze di categoria interessate.
- III. Agli incentivi sopraindicati si aggiunge la cessione gratuita di un azione ogni venti, trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione.
- IV. Le agevolazioni di cui sopra si intendono valide esclusivamente per l'offerta iniziale in borsa.

Soggetti interessati	Bonus share	Tranche riservata	Lotto minimo	Sconto del 10% con lock up di sei mesi	Anticipo TFR	Prestito
Dipendenti Gruppo ASM	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Dipendenti Gruppo Brescia Mobilità	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Pensionati dei due Gruppi	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Dipendenti e pensionati del comune	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Residenti comuni serviti	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Pubblico Indistinto	SI	NO	NO	NO	NO	NO



Gucci - Verbale di Accordo ESOP del 28/02/2000

VERBALE D'INTESA

La Gucci Group N.V., la Guccio Gucci S.p.A., la Gucci Logistica S.p.A., la Gucci Italia S.p.A., la Gucci Venezia S.p.A., la Gucci Outlet S.r.l., la Gucci Capri S.r.l. (GUCCI)
e

Le OO.SS. Nazionali e Territoriali dei Dipendenti dell'Industria e del Commercio FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

Le R.S.U. delle sopracitate Società

d'ora in avanti definite le PARTI

A seguito dell'intesa sottoscritta il 10 dicembre 1999, parte integrante del presente accordo e in considerazione dello sviluppo produttivo ed occupazionale, in Italia e nel mondo, delle società Gucci Group N.V., che costituisce un patrimonio economico per l'intera area fiorentina; vista la positiva esperienza realizzata di avanzate forme di relazioni industriali, che le PARTI convengono debba essere sviluppata anche a livello sovranazionale con strumenti adeguati, a partire dal Comitato Aziendale Europeo, e' stato raggiunto il presente accordo, in data 28 febbraio 2000, riguardante gli elementi caratterizzanti l'Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

Obiettivo di ESOP è di fornire ai BENEFICIARI una conveniente opportunità di rafforzare il loro legame a lungo termine con la Gucci Group N.V. e di favorirne la partecipazione allo sviluppo ed ai suoi risultati.

Possono accedere ad ESOP i seguenti BENEFICIARI suddivisi nelle categorie A, B, C e D:

A. Tutti gli Operai, Impiegati, Intermedi e Quadri, in forza alla data dell'assegnazione (compresi i lavoratori a domicilio che siano effettivamente operanti alla data dell'assegnazione) delle Società Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., Gucci Italia S.p.A., Gucci Venezia S.p.A., Gucci Outlet S.r.l., Gucci Capri S.r.l..

B. Tutti gli Operai, Impiegati, Intermedi e Quadri di Società controllate dalla Gucci Group N.V. distaccati alla data dell'assegnazione presso le Società Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., Gucci Italia S.p.A., Gucci Venezia S.p.A., Gucci Outlet S.r.l., Gucci Capri S.r.l..

C. Tutti i Dirigenti in forza alla data dell'assegnazione delle Società Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., Gucci Italia S.p.A., Gucci Venezia S.p.A., Gucci Outlet S.r.l., Gucci Capri S.r.l..

D. Tutti i Dirigenti di Società controllate dalla Gucci Group N.V. distaccati alla data dell'assegnazione presso le Società Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., Gucci Italia S.p.A., Gucci Venezia S.p.A., Gucci Outlet S.r.l., Gucci Capri S.r.l..

Gli Operai, Impiegati, Intermedi e Quadri assunti dalle Società Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., Gucci Italia S.p.A., Gucci Venezia S.p.A., Gucci Outlet S.r.l., Gucci Capri S.r.l. nel corso dei 12 mesi precedenti alla stipula del presente accordo ed ancora in forza alla data dell'assegnazione sono

parte integrante di ESOP attraverso un'attribuzione proporzionale di azioni secondo la tabella allegata al presente accordo.

I BENEFICIARI delle categorie A e B riceveranno dalla Società Gucci Group N.V. n. 38,25 azioni della stessa società (AZIONI) in tranche annuali per un controvalore massimo, collegato alla normativa fiscale in vigore, di Lit. 4.000.000, con una prima erogazione entro la fine di marzo 2000 ed il saldo con il mese di gennaio 2001 e, se necessario, del 2002. I BENEFICIARI che riceveranno le AZIONI saranno definiti PARTECIPANTI.

L'eventuale conguaglio sarà oggetto di valutazione e verifica in relazione alla evoluzione di ESOP, anche attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati nell'ambito della contrattazione aziendale.

I BENEFICIARI delle categorie C e D riceveranno dalla Società Gucci Group N.V. n. 1 azione della stessa società (AZIONE) entro la fine di marzo 2000. Anche i BENEFICIARI che riceveranno l'AZIONE saranno definiti PARTECIPANTI.

Le AZIONI/E saranno depositate in un deposito titoli intestato all'Associazione dei Dipendenti Azionisti, di seguito indicata, suddiviso in singoli sotto depositi titoli individuali aperti per ogni PARTECIPANTE dall'Associazione stessa presso Unicredito Italiano (BANCA DEPOSITARIA) congiuntamente individuato dalle PARTI.

Tutte le spese relative alla fase di avvio di ESOP saranno sostenute da GUCCI. A partire da gennaio 2001, tutte le spese relative alla gestione dei depositi titoli individuali ed alla gestione delle AZIONI/E saranno a carico dei PARTECIPANTI.

Le AZIONI/E non potranno essere liquidate dai PARTECIPANTI prima di almeno tre anni dalla loro assegnazione, ad eccezione delle causali previste dalla normativa vigente sull'anticipazione del TFR.

Al fine di rendere esigibile la norma stabilita al precedente comma, le PARTI valuteranno, congiuntamente alla BANCA DEPOSITARIA ed alla costituenda Associazione dei Dipendenti Azionisti, le forme che permettano il superamento dei problemi fiscali connessi all'alienazione delle AZIONI/E prima del termine dei tre anni.

I PARTECIPANTI che cesseranno il loro rapporto di lavoro con GUCCI non potranno comunque liquidare le AZIONI/E prima di tre anni dalla loro assegnazione.

I PARTECIPANTI che, prima di tre anni dalla assegnazione, vogliano liquidare parte o tutte le AZIONI/E, ne faranno espressa richiesta scritta a GUCCI. Una volta ottenuta l'autorizzazione, si rivolgeranno direttamente alla BANCA DEPOSITARIA per la vendita e la liquidazione delle AZIONI/E stesse.

La partecipazione del singolo lavoratore ad ESOP e' strettamente vincolata all'adesione alla sopra richiamata Associazione dei Dipendenti Azionisti (ASSOCIAZIONE).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con GUCCI, i PARTECIPANTI dovranno uscire dall'ASSOCIAZIONE e trasferire le AZIONI/E presso depositi titoli personali.

La Rappresentanza presso l'Assemblea degli Azionisti della Gucci Group N.V. dei lavoratori PARTECIPANTI, sarà regolata dallo Statuto dell'ASSOCIAZIONE.

La Fondazione di diritto olandese Stichting Belangen Weknemers (STICHTING) potrà assistere l'ASSOCIAZIONE nella rappresentanza presso l'Assemblea degli Azionisti di Gucci Group N.V. secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'ASSOCIAZIONE stessa.

Le PARTI concordano che la partecipazione azionaria richiede uno sviluppo di maggiori relazioni partecipative, di responsabilità e di informazione e a tal fine intendono procedere alla individuazione e costituzione di Organismi paritetici in relazione anche al processo di crescita ed internazionalizzazione della Gucci Group N.V. che consenta un ampliamento del sistema di relazioni.

Le PARTI nel condurre questa prima sperimentazione intendono esplorare la possibilità di sviluppare, nel futuro, il piano di azionariato attraverso l'eventuale utilizzo di strumenti adeguati nell'ambito della contrattazione aziendale.

Firenze, 28 febbraio 2000
GUCCI R.S.U. OO.SS.

MESE DI INGRESSO IN GUCCI	NUMERO DI AZIONI ASSEGNATE
Febbraio 1999	38
Marzo 1999	36
Aprile 1999	34
Maggio 1999	32
Giugno 1999	30
Luglio 1999	28
Agosto 1999	26
Settembre 1999	24
Ottobre 1999	22
Novembre 1999	20
Dicembre 1999	18
Gennaio 2000	16
Febbraio 2000	14
Marzo 2000	12
Aprile 2000	0

VERBALE D'INTESA

Il giorno 7 giugno 2001, presso lo stabilimento di Casellina (Scandicci) della Gucci,

si sono incontrati

- Gucci Group N.V., Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., Luxury Goods Italia S.p.A., Gucci Venezia S.p.A., Luxury Goods Outlet S.r.l., Gucci Capri S.r.l. (AZIENDA)
- Le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali dei Dipendenti dell'Industria e del Commercio FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL (OO.SS.)
- Le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle sopracitate Società (R.S.U.)

L'AZIENDA ha informato le OO.SS e le R.S.U. delle decisioni prese nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di diritto olandese Stichting Belangen Weknemers (STICHTING) che gestisce il Piano ESOP olandese (ESOP I°), nato il 18 febbraio 1999 a favore dei dipendenti Gucci, avvenuta ad Amsterdam il giorno 8 novembre 2000 con la partecipazione dei membri del Comitato di Sorveglianza.

L'AZIENDA ha confermato che i membri del Consiglio di Amministrazione di STICHTING e dell'ESOP I° hanno deciso all'unanimità, dietro anche un esplicito parere positivo dei rappresentanti dei dipendenti della Divisione Gucci negli Stati Uniti D'America, Giappone ed Italia, di liquidare il Piano ESOP I° e di assicurare ai dipendenti i massimi benefici possibili conseguenti alla liquidazione stessa.

A tale scopo e al fine di facilitare lo sviluppo di un nuovo Piano di Azionariato dei dipendenti della Divisione Gucci, già costituito per l'Italia con l'Accordo del 28 febbraio 2000, il Consiglio di Amministrazione di STICHTING ha deciso di trasformare in azioni della Società Gucci Group N.V (AZIONI), nella stessa quantità già stabilita per i dipendenti italiani, il premio previsto in denaro per i dipendenti della Divisione Gucci negli altri paesi.

Le Parti, al fine di uniformare il trattamento complessivo anche per dipendenti della Divisione Gucci in Italia che hanno aderito all'Associazione dei Dipendenti Azionisti (ASSOCIAZIONE), hanno deciso di assegnare in AZIONI a tali dipendenti (PARTECIPANTI) il corrispettivo di quanto già erogato in denaro ai dipendenti della Divisione Gucci degli altri paesi nel corso del 2000. Tale erogazione di AZIONI avverrà a gennaio 2002, a quei dipendenti che saranno ancora in forza in GUCCI alla data dell'assegnazione, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate al presente accordo: ALLEGATO A per gli Operai, Impiegati, Intermedi e Quadri e ALLEGATO B per i Dirigenti.

Le AZIONI saranno depositate in un deposito titoli intestato all'ASSOCIAZIONE, suddiviso in singoli sotto depositi titoli individuali aperti per ognuno dei PARTECIPANTI presso la BANCA DEPOSITARIA individuata dall'ASSOCIAZIONE.

Le AZIONI non potranno essere liquidate dai PARTECIPANTI prima di almeno tre anni dalla loro assegnazione, ad eccezione delle causali previste dalla normativa vigente sull'anticipazione del TFR.

Handwritten signature: Jean Van Kopp

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signatures: Belli, [unclear], [unclear], [unclear]


I PARTECIPANTI che cesseranno il loro rapporto di lavoro con l'AZIENDA non potranno comunque liquidare le AZIONI prima di tre anni dalla loro assegnazione.

I PARTECIPANTI che, prima di tre anni dalla assegnazione, vogliono liquidare parte o tutte le AZIONI, ne faranno espressa richiesta scritta all'AZIENDA. Una volta ottenuta l'autorizzazione, si rivolgeranno direttamente alla BANCA DEPOSITARIA per la vendita e la liquidazione delle AZIONI stesse.

Firenze, 7 giugno 2001









AZIENDA


R.S.U.



Davidson
Gino Bull
Gangelli

OO.SS.

ALLEGATO A - Operai, Impiegati, Intermedi, Quadri

Data di ingresso in AZIENDA	Numero di AZIONI assegnate con l'Accordo del 28 febbraio 2000	Numero di AZIONI assegnate con il presente Accordo del 7 giugno 2001	Numero totale di AZIONI assegnate
Febbraio 1999	38,25	9,75	48
Marzo 1999	36	9	45
Aprile 1999	34	9	43
Maggio 1999	32	8	40
Giugno 1999	30	8	38
Luglio 1999	28	7	35
Agosto 1999	26	7	33
Settembre 1999	24	6	30
Ottobre 1999	22	6	28
Novembre 1999	20	5	25
Dicembre 1999	18	5	23
Gennaio 2000	16	4	20
Febbraio 2000	14	4	18
Marzo 2000	12	3	15
Da Aprile 2000 Al 7 Giugno 2001	0	3	3

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including names like 'Dolfini', 'Riccardi', and 'P.B.'.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including 'Zellner', 'Cupponi', and 'P.B.'.

ALLEGATO B - Dirigenti

Data di ingresso in AZIENDA	Numero di AZIONI assegnate con l'Accordo del 28 febbraio 2000	Numero di AZIONI assegnate con il presente Accordo del 7 giugno 2001	Numero totale di AZIONI assegnate
Febbraio 1999	1	1	2
Marzo 1999	1	1	2
Aprile 1999	1	1	2
Maggio 1999	1	1	2
Giugno 1999	1	1	2
Luglio 1999	1	1	2
Agosto 1999	1	1	2
Settembre 1999	1	1	2
Ottobre 1999	1	1	2
Novembre 1999	1	1	2
Dicembre 1999	1	1	2
Gennaio 2000	1	1	2
Febbraio 2000	1	1	2
Marzo 2000	1	1	2
Da Aprile 2000 Al 7 Giugno 2001	0	1	1

Handwritten notes on the right margin:
 10/4/2001
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten notes at the bottom:
 4
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

25/05/00

**PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA SOCIETÀ DALMINE S.P.A.
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIM, FIOM, UILM E LE RSU**

In attuazione della nota a verbale contenuta nell'accordo sindacale siglato il 22.07.1998 ("accordo sindacale"), così come meglio specificato nell'accordo operativo ("accordo operativo") sottoscritto in data odierna, le Parti sopra menzionate convengono quanto segue:

1. la Dalmine S.p.A. (qui di seguito denominata "Dalmine") s'impegna ad attuare e supportare nei tempi e nei modi convenuti il processo di partecipazione al capitale sociale della Società da parte dei propri dipendenti.
2. Il processo di partecipazione dei dipendenti al capitale azionario verrà coordinato attraverso la costituzione di una Associazione di dipendenti/azionisti, i cui soci fondatori saranno le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente protocollo e cui potranno aderire tutti gli azionisti dipendenti in possesso dei requisiti statutariamente previsti.
Qualora la partecipazione al capitale sociale della Società dovesse risultare, sulla base del numero delle adesioni alla costituenda AssoDalmine, pari o superiore al 10%, la Società Dalmine riconoscerà la costituenda AssoDalmine - così come configurata nel documento statutario di cui al successivo punto 5 - quale rappresentante i dipendenti azionisti e quale titolare dei diritti e doveri previsti nelle note sopra richiamate.
Al di sotto di detta percentuale, le parti si impegnano a riattivare la Commissione di cui alla nota dell'accordo sindacale, per esaminare e definire la qualità dei rapporti che sarà possibile instaurare fra la Società e la costituenda AssoDalmine, con particolare riferimento al riconoscimento di quest'ultima quale rappresentante degli azionisti dipendenti.
3. La Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, secondo quanto previsto nel documento del 23.5.2000 (qui di seguito definito "condizioni tipo"), accetta il ruolo previsto nell'accordo sindacale e nell'accordo operativo e pertanto fornirà alla società Dalmine e all'AssoDalmine, nei tempi e nei modi di legge, la certificazione relativa alla gestione delle azioni possedute dai dipendenti azionisti rappresentati dall'AssoDalmine. La Banca s'impegna altresì a praticare ai soci dell'AssoDalmine le condizioni contemplate nel succitato documento. Tali condizioni saranno oggetto di periodiche revisioni fra i rappresentanti dell'AssoDalmine e la Banca stessa.
4. Lo statuto della costituenda AssoDalmine, unitamente alla nota a verbale dell'accordo sindacale, all'accordo operativo e alle condizioni tipo sono acquisiti come parti integranti del presente protocollo.
5. Resta inteso che il presente protocollo dovrà intendersi a tutti gli effetti risolto qualora AssoDalmine modifichi le proprie clausole statutarie senza preventivo accordo con la Dalmine.
6. L'efficacia del presente protocollo d'intesa, è subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi

25/05/00

sociali della Dalmine S.p.A. e della costituzione dell'AssoDalmine da parte delle organizzazioni sindacali confederali FIM, FIOM, UILM e RSU.

7. Una volta perfezionato il processo di partecipazione al capitale azionario da parte della Dalmine, attraverso le forme e le modalità di cui al punto 1 dell'accordo operativo, il presente protocollo con i relativi allegati, analogamente all'accordo operativo, resterà in vigore per tre anni e andrà pertanto a scadere con la liberazione delle azioni dal vincolo di intrasferibilità di cui al punto 2 dell'accordo operativo.

Dalmine, 23 maggio 2000

3

25/05/00

ACCORDO OPERATIVO INERENTE IL PROGETTO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DALMINE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA'

PARTI CONTRAENTI: Dalmine S.p.A. e Organizzazioni Sindacali FIM, FIOM, . . .
UILM ed RSU

PREMESSO

- che, in data 22.07.1998 è stato siglato l'accordo sindacale ("accordo sindacale") contenente una nota a verbale relativa alla partecipazione dei dipendenti della Dalmine S.p.A. alla compagine azionaria della società (qui di seguito definita "Dalmine");
- che all'uopo è stata costituita un'apposita Commissione di studio composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e rappresentanti della Dalmine, che ha approfondito le tematiche inerenti il suddetto progetto;

quanto premesso, si conviene tra le Parti di cui in premessa che detta operazione verrà attuata con le seguenti modalità

1. Operazione di aumento di capitale.

La Dalmine farà sì che la partecipazione dei suoi dipendenti al capitale azionario della società avvenga mediante aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma codice civile.

La deliberazione di aumento di capitale verrà preceduta da una "manifestazione di interesse non vincolante", cui farà seguito, in relazione al numero di adesioni raccolte nella prima fase, una vera e propria "prenotazione".

Le suddette manifestazioni di interesse e prenotazioni dovranno essere raccolte entro 6 mesi dalla stipula del presente documento. La prenotazione avrà efficacia di contratto preliminare e pertanto obbligherà i dipendenti che l'hanno sottoscritta ad aderire al successivo aumento di capitale nei termini stabiliti nell'atto di prenotazione.

Qualora le prenotazioni per l'acquisto di azioni Dalmine non siano pari ad un quantitativo corrispondente al 10% del capitale sociale, le parti si impegnano a riattivare la commissione, per valutare, tenuto conto delle prenotazioni raccolte e purché le stesse rappresentino una percentuale significativa, la possibilità di implementare l'accordo sindacale attraverso soluzioni tecniche diverse.

Nel caso in cui le prenotazioni raggiungano la percentuale del 10%, l'operazione di aumento di capitale dovrà essere perfezionata dalla Dalmine entro 6 mesi dal ricevimento delle prenotazioni.

L'aumento di capitale riservato non potrà comunque essere deliberato per una percentuale superiore al 15% del capitale sociale. Pertanto, qualora le prenotazioni dovessero superare il suddetto limite, l'assegnazione di azioni ai dipendenti dovrà essere proporzionalmente ridotta, privilegiando l'assegnazione di una quota minima di 10.000 azioni a tutti i dipendenti che hanno aderito alla prenotazione e riducendo le prenotazioni al di sopra della suddetta quota minima di assegnazione.

2. Caratteristiche delle azioni.

Le azioni oggetto di sottoscrizione sono azioni ordinarie.

25/05/00

All'atto della sottoscrizione il personale della Dalmine si impegna a non sottoporre le azioni ad alcun atto di trasferimento inter vivos per 3 anni dalla data di sottoscrizione. Allo scopo, i certificati verranno depositati alla Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, presso la quale il dipendente, qualora non ne sia già titolare, dovrà aprire un conto deposito titoli con un vincolo specifico di intrasferibilità delle azioni Dalmine.

Solo alla scadenza del triennio, il dipendente sarà libero di vendere le azioni sul mercato borsistico.

In deroga al vincolo triennale sopra enunciato, potranno essere vendute le azioni Dalmine prima della scadenza, nei seguenti casi:

- in caso di decesso del dipendente;
- in caso di collocamento a riposo del dipendente;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- negli altri casi disciplinati dalla L.297/82 per anticipo TFR.

3. Prezzo, quantitativi e modalità di pagamento.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni corrisponderà alla media dei prezzi ufficiali di borsa registrati nei 60 giorni borsistici precedenti la data della delibera di aumento del capitale sociale.

Il quantitativo garantito viene determinato come segue:

- un'assegnazione minima di n. 10.000. azioni uguale per tutto il personale;
- un'ulteriore assegnazione, su richiesta del dipendente, fino ad un massimo di 100.000. azioni

Il pagamento delle azioni potrà avvenire alternativamente o cumulativamente:

- mediante pagamento in contanti con addebito sul conto corrente;
- mediante anticipo, ai sensi della Legge 297/1982 a valere sul trattamento di fine rapporto sino al limite del 70% del TFR maturato dal dipendente.
- mediante prestito bancario secondo le Convenzioni in essere fra la Dalmine e gli Istituti Bancari per i dipendenti della Dalmine al momento della sottoscrizione.

4. Soggetti abilitati a sottoscrivere l'aumento di capitale.

L'aumento di capitale può essere sottoscritto dal personale della Dalmine che alla data di sottoscrizione intrattenga un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Dalmine da almeno 1 anno.

5. Associazione dei dipendenti azionisti.

Ai fini della tutela dell'investimento effettuato e dei diritti spettanti in qualità di lavoratori-azionisti, i dipendenti possessori di azioni conferite nel deposito di cui al precedente punto 2, si riuniranno in associazione denominata "Associazione Dipendenti Azionisti Dalmine" (AssoDalmine).

Il conferimento delle azioni in deposito avrà il valore di adesione all'Associazione che si doterà di uno statuto democratico e dei seguenti organi:

- a. Consiglio dei soci fondatori;
- b. Assemblea dei Soci;
- c. Consiglio d'Amministrazione;

(5)

25/05/00

- d. Collegio dei Revisori;
- e. Collegio dei Proibiviri.

6. Rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'Amministrazione.

Qualora la percentuale di azioni possedute e conferite all'AssoDalmine dai dipendenti sia pari al 10% del capitale sociale, la società farà sì che per il periodo di durata del presente accordo un membro del Consiglio di Amministrazione della società stessa, venga designato dall'AssoDalmine

Ai fini del calcolo della predetta percentuale non dovranno essere prese in considerazione:

- le azioni possedute dai dipendenti prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale salvo che le stesse non siano conferite in deposito alle stesse condizioni di quelle acquisite con la sottoscrizione mediante l'aumento di capitale riservato;
- le azioni di quanti si avvalgano della deroga di cui al precedente punto 2;
- le azioni acquistate in borsa dai dipendenti dopo l'aumento di capitale salvo che le stesse non siano conferite in deposito alle stesse condizioni di quelle acquistate con la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato.

In ogni caso, ogni dipendente non potrà avere nel deposito vincolato più di 500.000. azioni Dalmine.

7. Diffusione di notizie inerenti l'accordo

La diffusione di notizie inerente il presente accordo dovrà essere preventivamente discussa e concordata tra le parti contraenti.

8. Efficacia

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi societari competenti.

Resta inteso che, qualora durante il periodo di validità del presente accordo, dovesse essere data attuazione ad operazioni tali da incidere sull'attuale assetto strutturale/azionario della Dalmine ed indirettamente influire sull'implementazione dell'accordo stesso, le parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi per verificare possibili soluzioni alternative.

In difetto di una soluzione entro un termine ragionevole, l'accordo dovrà considerarsi consensualmente risolto.

9. Durata

Una volta perfezionato il processo di partecipazione dei dipendenti al capitale azionario della società, attraverso le forme e le modalità di cui al precedente punto 1, il presente accordo resterà in vigore per tre anni e andrà pertanto a scadere con la liberazione delle azioni dal vincolo di intrasferibilità di cui al precedente punto 2.

Dalmine, 23 maggio 2000

Control:

Azidothymidine

VERBALE DI RIUNIONE

vedi pag V
VII

Roma, 11 luglio 2000

Tra

Confservizi Cispel rappresentata da: il Presidente Fulvio Vento, il Direttore Giuseppe Sverzellati, Mario di Carlo, Pietro Pomaranzi e Adolfo Spaziani

e

Cgil, rappresentata da: Walter Cerfeda, Giuseppe Casadio, Giovanni Cazzato, Marigia Maulucci e Renato Matteucci

Cisl, rappresentata da: Pier Paolo Baretta, Giovanni Guerisoli, Eros Pizzi e Gianni Arrigo

Uil, rappresentata da: Paolo Pirani, Donatella Vercesi e Alfredo Belli

Si conviene

di sottoscrivere i due allegati accordi:

1. Arbitrato e procedure di conciliazione;
2. Protocollo interconfederale Confservizi Cispel – Cgil-Cisl-Uil

Confservizi Cispel

~~Fulvio Vento~~
Fulvio Vento
Mario di Carlo
Pietro Pomaranzi
Adolfo Spaziani

Cgil

Walter Cerfeda
Giuseppe Casadio
Marigia Maulucci
Renato Matteucci

Cisl

Pier Paolo Baretta
Giovanni Guerisoli
Eros Pizzi
Gianni Arrigo

Uil

Paolo Pirani
Donatella Vercesi
Alfredo Belli

Roma, 11 luglio 2000

**PROTOCOLLO INTERCONFEDERALE
CONFSERVIZI CISEL - CGIL/CISL/UII**

**IL MERCATO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ASSETTI CONTRATTUALI E RELAZIONI INDUSTRIALI**

Confservizi Cispel e CGIL-CISL-UII in relazione ai rapidi mutamenti strutturali che si stanno realizzando nel settore dei servizi pubblici locali, al fine di orientare e governare tali cambiamenti verso obiettivi di:

- sviluppo economico, industriale e occupazionale,
- crescita della qualità dei servizi e dell'innovazione tecnologica,
- miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita,
- superamento del divario Nord-Sud per dotazione di infrastrutture e servizi,
- valorizzazione e qualificazione professionale della risorsa lavoro,
- politiche tariffarie trasparenti, correlate alla qualità dei servizi, all'efficienza e allo sviluppo tecnologico e industriale degli stessi,

convengono di:

- A) pervenire, in modo congiunto, ferme restando le rispettive autonomie, ad una valutazione dell'attuale processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, anche in considerazione degli interventi legislativi e normativi di prossima emanazione;
- B) pervenire ad un Patto nel quadro del Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre '98, che definisca procedure e strumenti relativi al sistema di relazioni industriali e impegni le Parti a comportamenti coerenti agli obiettivi definiti.

Le Parti si danno atto che il presente Protocollo è redatto ai fini e agli effetti delle procedure di concertazione contemplate dal Patto sociale (Prima parte Capitolo 2) del 22 dicembre '98.

Antonio Pizzini
LB

Maurizio

PPS

I

A. LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Confservizi Cispel e CGIL-CISL-UIL auspicano che l'attuale processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, superando la cultura monopolistica delle attuali gestioni,

- sostenga l'introduzione di elementi di competitività favorendo l'efficienza dei mercati anche attraverso l'integrazione e aggregazione degli stessi,
- sia orientato a miglioramenti nella qualità del servizio nel rispetto e tutela dell'ambiente,
- produca maggiore attrattività degli investimenti e condizioni più favorevoli allo sviluppo delle imprese nei territori svantaggiati con positive ricadute sull'occupazione.

Le Parti riconoscono l'importanza del processo di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali (L. 142/90) e concordano sulla necessità di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) la creazione anche in Italia di solide strutture d'impresa capaci di gestire in modo efficiente, economico e con tecnologie avanzate i servizi pubblici locali;
- b) la creazione di un'industria italiana dei servizi in grado di operare non solo sul territorio locale e nazionale, ma di competere anche a livello internazionale con precise condizioni di reciprocità (radicamento territoriale e vocazione internazionale);
- c) l'incentivazione della riorganizzazione e aggregazione in ambiti territoriali ottimali, anche per dimensione, della domanda e offerta di servizi, oggi eccessivamente frammentate;
- d) la trasparenza e l'efficacia delle procedure di gare per l'affidamento dei servizi, che debbono svolgersi sulla base di parametri riferiti a tutti i fattori che compongono il servizio: qualitativi, tecnici, industriali, ambientali, sociali, occupazionali ed economico-finanziari;
- e) la creazione di soggetti imprenditoriali il cui assetto proprietario sia trasparente ed aperto, in particolare privilegiando l'azionariato diffuso;
- f) la valorizzazione del lavoro e la riconversione e riqualificazione delle professionalità anche come strumento delle ristrutturazioni aziendali.

Le Parti auspicano che il Governo promuova un confronto con tutte le Parti Sociali interessate, per individuare sistemi funzionali ad una politica industriale dei servizi.

Confservizi Cispel e CGIL-CISL-UIL ritengono che il processo di cambiamento nei servizi pubblici locali impone a tutti gli operatori dei vari settori ed alle Parti sociali,

normative contrattuali e relazioni sindacali capaci di evitare che la competizione avvenga facendo leva sulle condizioni contrattuali dei rapporti di lavoro con riflessi negativi anche sulla qualità dei servizi erogati.

Le Parti pertanto concordano sulla necessità di definire regole comuni valide per tutti gli operatori; in particolare Confservizi Cispel e CGIL-CISL-UIL convengono sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) contratti unici per settore merceologico allo scopo di evitare distorsioni alla concorrenza facendo leva solo sul fattore lavoro;
- b) regole comuni per tutti gli operatori da costruire insieme ai tavoli negoziali di competenza o in sede di concertazione, che prevedano in particolare:
 - parità di accesso al mercato del lavoro e relativi benefici;
 - uniformità degli oneri contributivi ed in particolare di quelli previdenziali (abbattimento dei differenziali contributivi);
 - tutele sociali a supporto dei processi di liberalizzazione del mercato e dei conseguenti processi di trasformazioni aziendali e riconversione professionali.

Z

M

LB

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
PPB

Handwritten signature

III

Handwritten signature

B. PATTO RELATIVO ALLE AREE CONTRATTUALI E AL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Confservizi Cispel e CGIL-CISL-UIL convengono che il processo di riforma dei servizi pubblici locali richiede di riconsiderare le normative contrattuali e il sistema di relazioni industriali, nell'ottica di:

- definire regole comuni e parità di condizioni per l'accesso al mercato del lavoro e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro, al fine di evitare che la competizione avvenga in termini di differenziali normativi ed economici;
- tutelare il lavoro nelle fasi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- favorire, nelle imprese di maggiori dimensioni, attraverso la costituzione di appositi Organismi da prevedere nei rispettivi CCNL, la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori alle scelte strategiche aziendali pur nel riconoscimento della reciproca autonomia e distinzione di ruoli tra Azienda e Organizzazioni Sindacali;
- valorizzare il lavoro in termini di sviluppo professionale e occupazionale;
- prevenire, negli accordi applicativi della legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/2000, l'impatto sull'utenza della conflittualità a livello nazionale e locale.

1. Contratti unici di settore

Confservizi Cispel e CGIL-CISL-UIL concordano, anche in funzione di quanto contenuto nella norma prevista dal d.d.l. 7042 in materia di gare, di impegnare le proprie Federazioni o Associazioni nel realizzare quanto prima, in ogni comparto di servizi, un unico contratto collettivo nazionale di lavoro, superando sia la frammentazione contrattuale presente, sia la diversificazione tra pubblico e privato.

A tal fine le Parti si impegnano a operare per:

- a) creare le condizioni perché le trattative fra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali ai tavoli unici di contrattazione possano quanto prima produrre il risultato dell'unificazione contrattuale attraverso la semplificazione e armonizzazione delle normative, il superamento dei differenziali normativi ed economici tra i contratti dello stesso settore e l'allineamento dei valori retributivi tra gli attuali contratti di origine pubblica o privata, facendo riferimento agli specifici livelli di sviluppo e competitività di ciascun settore di servizi;
- b) realizzare l'integrazione verticale dei segmenti di professionalità della filiera di lavorazioni e del processo di erogazione del servizio, allo scopo anche di evitare l'emarginazione di fasi lavorative a basso contenuto professionale;
- c) correlare nella contrattazione di secondo livello, come previsto dall'accordo Governo Parti sociali del luglio '93 e riconfermato nel dicembre '98, ulteriormente le erogazioni alla "produttività, qualità, ed altri elementi di competitività [...], nonché ai risultati legati all'andamento economico" di ogni singola azienda;

18

fr

AB

Mancini

FR

PPB

IV

RM

- d) evitare che a tutti i livelli nazionali e territoriali siano stipulati accordi che possano provocare fenomeni di distorsione del mercato facendo leva sul fattore lavoro.

2. Armonizzazione contrattuale nelle imprese pluriservizi

Confservizi Cispel e CGIL-CISL-UIL sono consapevoli che la tendenza alla aggregazione dell'offerta in imprese pluriservizio possa contribuire a migliorare il sistema industriale italiano dei servizi pubblici locali, realizzando economie di gestione, facilitando gli investimenti e l'innovazione tecnologica, migliorando la qualità dei servizi ed il rapporto con gli utenti.

Le Parti si impegnano quindi, nel perseguire politiche contrattuali di sostegno alla diffusione dei contratti unici di settore

- ad orientare le diverse discipline contrattuali in modo armonico, regolando altresì le modalità di transito tra le diverse aree contrattuali;
- a realizzare uno specifico accordo interconfederale che definisca le condizioni e le modalità per la costituzione di un coordinamento delle RSU, congiuntamente alle Federazioni di categorie interessate, per la gestione delle problematiche comuni che interessano tutto il personale delle aziende pluriservizio;
- a demandare alla contrattazione nazionale di settore la definizione di norme di collegamento, anche definendo momenti comuni tra i vari settori,
 - relative ai diversi sistemi di classificazione del personale che favoriscano il governo efficiente della mobilità interna,
 - utili nella negoziazione a livello aziendale.

3. Partecipazione

Confservizi Cispel e CGIL, CISL, UIL, convengono sul ruolo della partecipazione dei lavoratori relativamente ai processi di cambiamento che si stanno realizzando nei settori dei servizi pubblici locali, al fine di contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi richiamati.

La partecipazione dei lavoratori si articolerà su due momenti:

1. nella forma di un organismo di partecipazione, precedentemente richiamato, costituito tra l'impresa e la rappresentanza dei lavoratori, i cui meccanismi di funzionamento saranno definiti successivamente in sede contrattuale;
2. con il processo di valorizzazione del capitale della SpA, nella forma di meccanismo di offerta azionaria ai dipendenti, prevedendo misure che agevolino l'acquisizione e il pagamento delle azioni stesse da parte dei lavoratori.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'AB', 'PPB', 'v', 'RM', and others.]

4. Servizi alla persona e alla città

Le Parti convengono che un rilevante processo di sviluppo economico- occupazionale possa derivare al Paese dal settore dei servizi alla persona e alla città.

E' opportuno che tali attività siano orientate a rispondere a domande emergenti e diversificate della collettività e gestite con flessibilità operativa e innovazione organizzativa e tecnologica.

Le Parti concordano in relazione ai processi di esternalizzazione che gli Enti Locali decidono di attivare, di concerto con le OO.SS., di definire strumenti contrattuali riferibili al comparto dei servizi pubblici locali individuando a livello interconfederale gli ambiti adeguati e i relativi CCNL applicabili fra quelli in essere o nuovi, come l'ultimo appena realizzato riferito a cultura, sport e tempo libero.

Il CCNL individuato dovrà essere assunto quale criterio di tutela anche nel caso di procedimento di gara.

I CCNL dovranno favorire il passaggio dei lavoratori dal contratto degli Enti Locali ai nuovi senza determinare aumenti di costo del relativo servizio.

5. Ammortizzatori sociali

Nell'ambito della delega al Governo per la modifica e graduale estensione degli ammortizzatori sociali ai settori scoperti, anche a seguito del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, le Parti si confronteranno entro 4 mesi per individuare proposte comuni da rappresentare all'Esecutivo.

6. Bilateralità

Le Parti concordano sull'opportunità di individuare un percorso per lo sviluppo della Bilateralità, impegnandosi, entro 6 mesi dalla firma del presente Protocollo, ad elaborare un progetto per la costituzione di appositi organismi

7. Contratti di apprendistato e Formazione

Al fine di promuovere tutte le opportunità di occupazione offerte ai giovani dalla vigente legislazione, nell'esercizio dell'autonomia negoziale propria delle Federazioni nazionali di settore che si riconoscono nella Confservizi Cispel e in CGIL-CISL-UIL e con l'intento di favorire la regolamentazione nei rispettivi CCNL dell'apprendistato e relativi modelli formativi per specifici profili professionali, le Parti convengono di elaborare un progetto formativo interconfederale e intercategoriale che consenta a tutti i soggetti aderenti ai CCNL stipulati dalle Federazioni che si riconoscono nella Confservizi Cispel, la stipula di rapporti di lavoro di apprendistato

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, several smaller initials (AD, PPB, VI), and a large signature on the right.

Nel Progetto formativo unico, nel rispetto delle titolarità e competenze negoziali da esercitare in specifici accordi di categorie per le materie di loro competenza, saranno previsti:

- Il numero potenziale dei contratti da realizzare
- L'articolazione delle categorie e qualifiche professionali interessate e la riduzione dei minimi retributivi previsti per le stesse
- La durata del periodo formativo e di apprendistato per i grandi aggregati di profili/qualifiche professionali
- I contenuti e la distinzione delle aree formative per discipline trasversali e specialistiche
- Gli obiettivi da conseguire
- La tipologia degli enti formativi
- Le modalità di certificazione dei modelli formativi

Il progetto formativo sarà presentato al Ministero del Lavoro e/o alle Regioni al fine di ottenere copertura finanziaria tramite risorse pubbliche nazionali, regionali e/o comunitarie.

8. Osservatorio congiunto

Confservizi Cispel e CGIL-CISL-UIL concordano, al fine di dare pratica attuazione a quanto convenuto ai punti precedenti, di istituire un osservatorio congiunto per:

- monitorare l'evoluzione dei settori e delle imprese alla luce della riforma;
- analizzare e proporre alle rispettive confederazioni, miglioramenti e integrazioni alle normative, decreti ed eventuali proposte legislative conosciute in via preventiva sulle materie oggetto del presente Protocollo;
- seguire l'evolversi in ogni area contrattuale della costruzione del contratto unico di settore, anche attraverso un monitoraggio continuo.

Su richiesta di una delle parti, possono essere riportate all'attenzione confederale eventuali problematiche o risoluzioni ritenute non coerenti con quanto definito dal presente Protocollo.

L'osservatorio, può altresì esaminare accordi che a tutti i livelli nazionale, regionale, locale possono provocare fenomeni di distorsione del mercato facendo leva sul fattore lavoro.

L'osservatorio si impegna a promuovere la diffusione di analogo strumento a livello decentrato.

L'osservatorio, a livello confederale e paritetico, si compone di 12 membri, di cui 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e 6 rappresentanti della Confservizi



Cispel, si riunisce con periodicità trimestrale ed in ogni caso su richiesta motivata di una delle Parti.

Le Parti convengono di comunicare i rispettivi componenti mediante scambio di lettere entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo.

Impegni conclusivi

Le Parti, ribadendo la validità degli accordi confederali in essere, convengono, in relazione all'attuazione degli impegni sopra previsti in virtù del nuovo scenario di settore che si sta delineando, di convocarsi quanto prima per definire un calendario di incontri utili a definire specifiche intese relative a:

- Individuazione delle norme per la costituzione di un coordinamento delle RSU nelle aziende pluriservizi;
- Individuazione degli strumenti della Bilateralità
- Progetto di formazione per l'apprendistato;
- Ulteriori aree merceologiche riferite ai servizi alla persona e alla città;
- Sistema di ammortizzatori sociali per le imprese di servizi pubblici locali;
- Adeguamento del Protocollo d'intesa Cispel / CGIL-CISL-UIL del 1989.

Confservizi Cispel

Filippo
[Signature]
[Signature]

Cgil

[Signature]
Rene Molteni

Cisl

[Signature]
[Signature]

Uil

[Signature]
[Signature]
A. Belli

[Signature]

[Signature]

VERBALE DI INCONTRO

Il 12 settembre 2000, a Roma, nell'ambito del sistema di relazioni e di informative sindacali previste dal contratto integrativo del 7 settembre 1997, si sono incontrati SSC S.r.l. e controllate e GS S.p.A. e controllate rappresentate da G. Caruso, R. Masi, E. Lajolo, G. Mancini, F. Manzuoli, V. Nigro, A. Rezzoagli, P. Tomas e C. Accetta, e le Segreterie Nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uilucis UIL rappresentate rispettivamente da C. Romeo, P. Raineri e G. Rodilosso, assistite dalle Strutture Territoriali competenti e dalle RSU.

- Nel corso dell'incontro è stato dettagliatamente illustrato il Piano di partecipazione azionaria che Carrefour proporrà, a partire dal prossimo 1° ottobre, ai propri collaboratori di tutto il mondo.

Hanno diritto a partecipare al Piano tutti i lavoratori a libro matricola al 1° ottobre 2000, inclusi i contratti a termine, i C.F.L., gli apprendisti e i collaboratori in aspettativa.

Secondo quanto dichiarato dall'Azienda il Piano prevede che i collaboratori interessati possano sottoscrivere azioni della consociata Carrefour Lux, che promuove l'offerta essendo stata specificamente costituita per l'operazione, per un importo massimo pari al 2,5% della propria retribuzione annua complessiva lorda riferita all'anno 2000. Il capitale così raccolto, integrato da un finanziamento - erogato da BNP - Paribas, - pari a nove volte il valore complessivo della sottoscrizione, produrrà l'acquisto, da parte di Carrefour Lux, di azioni Carrefour di nuova emissione a fronte di un aumento di capitale appositamente deliberato a favore dei dipendenti.

Per l'effetto di tale operazione, ogni dipendente sottoscrittore potrà:

- partecipare al progetto con un valore massimo pari al 25% della propria retribuzione annua lorda complessiva riferita all'anno 2000;
- avere diritto, al termine del periodo di maturazione di cinque anni, alla garanzia di restituzione del capitale personale investito più una quota del 50% dell'incremento di valore delle azioni Carrefour riferito all'intero capitale sottoscritto.

I dividendi delle azioni Carrefour e la rimanente parte dell'incremento di valore delle azioni, saranno percepiti dall'Istituto finanziatore del progetto.

In caso di uscita dal Gruppo, per qualsiasi ragione, prima del febbraio 2006, il dipendente conserverà il diritto di recuperare il proprio investimento iniziale e gli eventuali guadagni realizzati, calcolati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio 2002 il dipendente conserverà il diritto a ricevere, nel gennaio 2002, l'investimento iniziale e l'eventuale guadagno, calcolato in base al prezzo dell'azione Carrefour alla data di cessazione, secondo i criteri suddetti.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or names like 'Rt', 'C', and 'Ret'. On the right side, there are three more signatures, including one that looks like 'A' and another that is more stylized.

Esaminato il progetto le Parti, su esplicita richiesta delle OO.SS., convengono che i lavoratori che lo desiderano potranno attingere, al fine di poter partecipare nella più ampia e soddisfacente misura possibile al Piano di partecipazione azionaria, a quote già maturate del proprio trattamento di fine rapporto al 31 agosto 2000. Ciò in deroga ed in aggiunta a quanto stabilito dalle leggi e ad ogni altro possibile utilizzo contrattuale.

Di conseguenza i lavoratori che vorranno sottoscrivere il Piano Carrefour potranno fruire di due forme diverse e alternative di finanziamento:

1. trattenute dalla retribuzione corrente, in sei mensilità, a partire dal mese di novembre 2000;
2. t.f.r. maturato al 31 agosto 2000.

Il periodo di sottoscrizione si estenderà dal 1° al 18 ottobre 2000.

L'azienda provvederà alle necessarie iniziative di informazione e comunicazione al personale non appena saranno completati gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore nei confronti dell'Autorità Garante.

Letto, confermato e sottoscritto.

SSC S.r.l.

GS S.p.A.

A series of handwritten signatures in black ink, including several overlapping and overlapping signatures, representing the representatives of SSC S.r.l. and GS S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Unifucs UIL

Handwritten signatures in black ink, including several overlapping signatures, representing the representatives of the unions Filcams CGIL, Fisascat CISL, and Unifucs UIL.


**ACCORDO QUADRO SULLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA
DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ALITALIA**

Il giorno 3 giugno 1998

- il Gruppo Alitalia e
- FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, ANPAC, ANPAV, ATV, UGLTRASPORTI

premessi che

- con l'Intesa del 19 giugno 1996, confermata nei suoi punti essenziali dal Protocollo del 26 febbraio 1998, le Parti hanno individuato nel coinvolgimento di tutto il personale delle società del Gruppo Alitalia un elemento essenziale per il risanamento e lo sviluppo delle aziende del Gruppo stesso;
- la partecipazione al capitale aziendale, da realizzarsi attraverso forme che garantiscano la gestione collettiva ed unitaria della stessa, costituisce un momento qualificante per il riorientamento del sistema di relazioni industriali e di rapporti con il personale;
- nell'ambito della ricordata Intesa si è concordato:
 - la realizzazione di un programma di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'Alitalia, da effettuarsi mediante sottoscrizione di azioni ordinarie al valore nominale per un ammontare complessivo di 520 miliardi, al lordo della contribuzione sociale e delle detrazioni fiscali di legge, finalizzato a consentire una partecipazione non inferiore al 20% del capitale ordinario;
 - l'erogazione di un importo, al netto dei contributi previdenziali e dell'imposizione fiscale di legge, destinato esclusivamente alla sottoscrizione di azioni da parte dei singoli dipendenti, a contratto italiano e a tempo indeterminato, appartenenti alle varie categorie contrattuali di personale, che continuino a prestare la loro attività nell'ambito dell'Alitalia o delle specifiche realtà da questa controllate;
 - la non trasferibilità delle azioni prima di tre anni dal momento dell'attribuzione;



- l'attuazione della gestione collettiva ed unitaria delle azioni individualmente sottoscritte affidando le stesse ad un organismo appositamente costituito;
 - l'opportunità, in considerazione del carattere innovativo e strategico del programma di partecipazione azionaria, come delineato nell'Intesa, che i lavoratori siano rappresentati nel Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia, mediante la presenza di tre membri, nonché nel Collegio Sindacale, con un Sindaco.
- l'Assemblea straordinaria degli azionisti Alitalia del 15 gennaio 1998, nell'ambito dell'operazione concernente l'aumento di capitale ha, tra l'altro, deliberato una corrispondente emissione di 310 milioni di azioni riservate ai dipendenti delle Società del Gruppo Alitalia in conformità alle intese sindacali in proposito.

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, le Parti, allo scopo di dare concreta attuazione al programma di azionariato dei dipendenti di cui all'Intesa sopra menzionata, regolando in modo pieno ed esaustivo e sostitutivo di ogni eventuale diversa pattuizione la materia della partecipazione azionaria dei dipendenti Alitalia, convengono quanto segue.

A) Distribuzione delle Azioni

1. Ai singoli dipendenti appartenenti alle varie categorie di personale, come di seguito individuate, in forza alla data del 1° giugno 1998, viene attribuito l'importo, al netto della contribuzione previdenziale e della imposizione fiscale di legge, riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente intesa, differenziato per le categorie di personale indicate.

Le Parti si danno atto che l'erogazione degli importi suddetti è vincolata alla sottoscrizione delle azioni che l'Assemblea dell'Alitalia del 15 gennaio 1998 ha riservato ai dipendenti nonché all'adesione al programma di azionariato stabilito dall'Intesa del 19 giugno 1996 e definito dal presente accordo.

Gli importi – non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale – sono riconosciuti con riferimento alla struttura retributiva e alle misure vigenti alla data di assegnazione delle azioni per le varie categorie contrattuali di personale (personale di terra, piloti, tecnici di volo, assistenti di volo); in particolare, per il personale navigante le Parti hanno inteso convenzionalmente ripartire l'entità dell'attribuzione nel rispetto del rapporto esistente tra stipendio base ed indennità di volo, come stabilito dai contratti collettivi vigenti.

2. Destinatari delle azioni sono i lavoratori dipendenti delle Società Alitalia, Alitalia Team, Alitalia Express ed Atitech, appartenenti alle categorie contrattuali del personale di terra, dei piloti, dei tecnici di volo e degli assistenti di volo.

Le azioni vengono attribuite ai lavoratori dipendenti indicati precedentemente che manifestino la volontà di aderire al programma di azionariato tenuto conto delle modalità e dei tempi previsti al punto C) del presente accordo.

A series of handwritten signatures in black ink, including names like 'Ach', 'Beltr', and 'Cys in', along with various initials and scribbles.

Disciplina del Patto Parasociale fra gli "Azionisti – dipendenti" dell'ALITALIA - Linee Aeree Italiane S.p.A.


TRA


Gli azionisti dipendenti dell'ALITALIA – Linee Aeree Italiane S.p.A. in appresso individuati (di seguito denominati anche "Parti") che agiscono nel presente atto anche in rappresentanza delle sotto specificate Organizzazioni sindacali e Associazioni professionali dei lavoratori del Gruppo ALITALIA (di seguito denominato anche "ALITALIA", o "Società", o "Compagnia"):

MICHELE CICIA	ANPAC
MASSIMO MUCCIOLI	ANPAV
GIOVANNI CULTRARO	ATV
LEARDI DOMENICO	FILT CGIL
PATRIZIO CORVI	FIT CISL
PAOLO SEGARELLI	UGL TRASPORTI
GUIDO MORETTI	UIL TRASPORTI

PREMESSO

- che - con l'Intesa Sindacale del 19 giugno 1996 - tra l'ALITALIA e le Organizzazioni sindacali ed Associazioni Professionali dei lavoratori dipendenti delle società appartenenti al Gruppo, nell'ambito del riorientamento del sistema di relazioni industriali e di rapporto con il personale verso un modello effettivamente partecipativo, ribadito nei suoi punti essenziali dal Protocollo d'intesa del 26 febbraio 1998, è stato concordato:
 - la realizzazione di un programma di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale dell'ALITALIA da effettuarsi mediante la sottoscrizione – al valore nominale – di azioni ordinarie della Compagnia per un ammontare complessivo equivalente ad un recupero di costo di L.Mldi 520, al lordo dei contributi e delle detrazioni fiscali previsti per legge, finalizzato a consentire una partecipazione al capitale sociale stesso non inferiore al 20%;
 - l'erogazione, da parte della Compagnia, di un importo - nell'ambito di una gestione collettiva della partecipazione azionaria di cui i dipendenti saranno titolari – destinato esclusivamente alla sottoscrizione di azioni da parte dei singoli dipendenti a contratto italiano ed a tempo indeterminato, appartenenti alle varie categorie di personale che continuino a prestare la loro attività nell'ambito dell'ALITALIA, al netto dei contributi previdenziali e dell'imposizione fiscale di legge;
 - la non trasferibilità delle azioni per un periodo di tre anni dal momento della sottoscrizione;
 - l'opportunità, in considerazione del carattere innovativo e strategico del programma di partecipazione azionaria, come delineato nell'Intesa, che i lavoratori siano rappresentati nel Consiglio di Amministrazione dell'ALITALIA mediante la presenza di tre membri, nonché nel Collegio Sindacale, con un Sindaco;


pattoazio4.doc


44



2. che l'Assemblea straordinaria degli Azionisti Alitalia, in data 15 gennaio 1998, nell'ambito dell'operazione concernente l'aumento di capitale ha, tra l'altro, deliberato l'offerta, alla pari, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ultimo comma, a dipendenti del Gruppo Alitalia, in conformità alle intese sindacali in proposito, di un'emissione di n. 317.000.000 di azioni, di cui n. 310.000.000 da riservarsi a dipendenti non dirigenti, con il vincolo di intrasferibilità inter vivos per un triennio dal rilascio e con l'apposizione della clausola sul titolo al momento dell'emissione;
3. che, con la successiva intesa sindacale del 3 giugno 1998, sono stati individuati, tra l'altro, i dipendenti ALITALIA che partecipano all'iniziativa in argomento, l'ammontare delle azioni a ciascuno spettante e le modalità ed i termini di gestione collettiva della partecipazione;
4. che le parti, pertanto, con il presente Patto Parasociale, intendono disciplinare le modalità della gestione collettiva dei titoli di cui ciascuna risulta titolare a seguito della sottoscritta emissione azionaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

ART. 2

Il presente Patto Parasociale ha scopi apolitici ed è privo di fini di lucro. Esso si prefigge di favorire un'unitarietà di indirizzo ed una gestione collettiva degli interessi diffusi sottostanti alla partecipazione azionaria dei dipendenti del Gruppo ALITALIA per assicurare un effettivo coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali della Società.


ART. 3

Possono aderire al presente Patto Parasociale tutti gli azionisti dipendenti di ALITALIA in forza con contratto a tempo indeterminato al 1° giugno 1998 che non abbiano manifestato la volontà di non adesione secondo quanto previsto dall'Intesa sindacale del 3 giugno 1998 titolari di azioni distribuite nell'ambito del programma di azionariato dipendenti citato in premessa.

Potranno, altresì, aderire al presente Patto tutti gli Azionisti che siano stati o divengano dipendenti ALITALIA.

L'adesione sarà formalizzata attraverso la sottoscrizione del documento allegato in fac-simile al presente Patto sotto la lettera A).

Il Consiglio Direttivo curerà, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2421 e 2422 Cod. Civ., la tenuta di un libro degli aderenti al Patto Parasociale nel quale devono essere indicati: il nome e cognome degli aderenti al Patto, il numero delle azioni di titolarità di ciascun


pattoparasio.doc

aderente, la data di adesione al Patto Parasociale, i dati segnaletici in ordine al rapporto di lavoro dell'aderente e ogni ulteriore utile indicazione al riguardo.

ART. 4

L'adesione al presente Patto Parasociale si intende anticipatamente risolta:

- per morte;
- per decisione del Consiglio Direttivo comminata a seguito di gravi violazioni delle norme del presente Patto. A tal fine, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto all'aderente al Patto i motivi di anticipata risoluzione e tenere conto delle eventuali deduzioni che questo vorrà presentare entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

ART. 5

Sono Organi del Patto Parasociale:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

ART. 6

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Patto ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento elettorale allegato sub B) al presente patto, ed i membri del Collegio dei Probiviri.

Ai fini della valida costituzione dell'Assemblea degli aderenti al Patto Parasociale sarà necessaria la presenza di almeno il 5% degli aderenti stessi.

Delle riunioni dell'Assemblea degli aderenti al Patto Parasociale, viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo ha sede in Roma, Viale Marchetti 111.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a small stamp that reads "pattoazienda.doc". To the right of the signatures, the number "3" is printed, indicating the page number.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero non inferiore a 15 e non superiore a 25 membri, individuati fra gli azionisti dipendenti di cui al 1° comma del precedente art. 3, che rimarranno in carica per un periodo di 3 anni.

All'atto della sottoscrizione del presente Patto e fintanto che non sia eletto il Consiglio Direttivo, opererà un Consiglio Direttivo costituito di sette membri e composto fra i sopraindicati soggetti parti del presente atto. Questo Consiglio Direttivo avrà, in particolare, il compito di promuovere le adesioni al presente Patto Parasociale, di predisporre nel più breve tempo possibile le elezioni del Consiglio Direttivo e di ratificare le designazioni in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Compagnia dei membri in carica in rappresentanza degli azionisti dipendenti
ALITALIA.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

Nel caso in cui venga a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri componenti nominano dei sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso scelti conformemente alle modalità previste dal Regolamento elettorale.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i componenti rimasti in carica espletano tutte le formalità affinché l'Assemblea degli aderenti al Patto possa eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma trimestralmente o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti; le deliberazioni verranno prese con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.


Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8

Spetta al Consiglio Direttivo esercitare il diritto di voto in nome e per conto degli azionisti dipendenti aderenti al presente Patto Parasociale, con espressa facoltà di convenire, con altri azionisti, intese in ordine all'esercizio del voto medesimo.

Il diritto di voto in nome e per conto degli azionisti dipendenti aderenti al presente Patto Parasociale verrà esercitato a seguito della formulazione agli azionisti dipendenti da parte del Consiglio Direttivo - per ogni Assemblea degli Azionisti della Compagnia, in relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno di quest'ultima - di una proposta di voto. Gli azionisti dipendenti manifesteranno, entro il termine stabilito, la propria indicazione di voto sulla proposta sottoposta affermando o negando il loro consenso alla stessa.

Resta ferma la facoltà degli azionisti dipendenti aderenti al presente Patto parasociale che non intendano esprimere la propria indicazione di voto di comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo - entro cinque giorni dalla formulazione della proposta loro sottoposta da parte del Consiglio Direttivo stesso - la propria volontà di non essere rappresentati nell'Assemblea degli Azionisti della


pattobazio4.doc 4

Compagnia, con espressa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno di quest'ultima per i quali tale rappresentanza non si intende conferita.

Il Consiglio Direttivo eserciterà, quindi, il diritto di voto in nome e per conto degli azionisti dipendenti – che non abbiano manifestato diversa volontà ai sensi del precedente capoverso - in conformità alla volontà che sarà stata espressa dalla maggioranza di coloro che avranno indicato il proprio parere sulla proposta di voto loro sottoposta; e ciò purché siano pervenute al Consiglio Direttivo indicazioni di voto da almeno il 5% degli azionisti dipendenti aderenti al presente Patto Parasociale.

Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea degli aderenti al Patto Parasociale, sottoponendo alla stessa le necessarie proposte di deliberazione;
- l'individuazione dei tre membri da designare all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia e del membro da designare nel Collegio Sindacale;
- fissare gli indirizzi per la realizzazione delle finalità sottostanti al programma di azionariato dei dipendenti Alitalia, a tale scopo il Consiglio Direttivo può stabilire l'eventuale ricorso ad esperti esterni;
- assicurare l'informativa agli associati per favorire l'effettiva partecipazione degli associati nei processi decisionali dell'Alitalia.

ART. 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente gli aderenti al Patto Parasociale nei confronti di terzi ed in giudizio; cura, insieme con il vice Presidente ed il Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza negoziale spetta congiuntamente all'ufficio di Presidenza (Presidente - vice Presidente - Segretario).

ART. 10

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea degli aderenti, che durano in carica tre anni.


I membri del Collegio dei probiviri possono essere anche non azionisti dipendenti della Compagnia e non devono rivestire altre cariche nell'ambito del Consiglio Direttivo e dell'ALITALIA.

I membri effettivi nominano un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere – *pro bono et aequo* ed inappellabilmente – tutte le eventuali controversie tra gli aderenti in relazione al presente Patto.

ART. 11

Il presente patto Parasociale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per un ulteriore triennio.

 pattoazio4.doc 5

ART. 12

Allo scopo di consentire la realizzazione di quanto previsto al precedente art.2 gli aderenti al Patto depositeranno per un periodo di tre anni presso l'ALITALIA - all'atto della sottoscrizione o dell'adesione al presente Patto Parasociale - le azioni a ciascuno spettanti. Conseguentemente, già con il presente atto, conferiscono mandato irrevocabile alla stessa ALITALIA, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, del Codice Civile sempre per un periodo di anni tre, a rilasciare al Presidente del Consiglio Direttivo - o , in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente - previa sua esclusiva richiesta, il biglietto di ammissione ai fini della partecipazione alle Assemblee della Compagnia. Tale biglietto dovrà essere unico e cumulativo di tutte le azioni per le quali il Consiglio Direttivo è chiamato a svolgere per delega il diritto di voto a norma del presente Patto.

Resta inteso che, ove si determini una causa di anticipata risoluzione ai sensi del precedente art. 4, il Consiglio Direttivo darà indicazione ad ALITALIA di risolvere anticipatamente il deposito e di consegnare, conseguentemente, al o ai titolari le azioni di loro spettanza.

patto azio3.doc

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'F. S. ASSA...' at the top, 'Adriano' on the left, and various other stylized marks and initials scattered across the middle section of the page.

pattoazio4.doc

SCHEDA DI ADESIONE

*al Programma di Azionariato dei dipendenti delle Società' del Gruppo Alitalia come definito
dall'Intesa del 19 giugno 1996 e dall'accordo quadro del 3 giugno 1998*

Il sottoscritto codice fiscale..... dipendente della
Società' appartenente alla categoria contrattuale.....
matricola

presa visione della relativa documentazione, aderisce al programma di azionariato dei dipendenti delle Società' del Gruppo Alitalia così' come delineato dall'Intesa del 19 giugno 1996, definito dall'accordo quadro del 3 giugno 1998 e avviato ad esecuzione dal Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia del e pertanto:

- A) sottoscrive le azioni ordinarie, al valore nominale di lire mille, riservate ai dipendenti delle società' del Gruppo dalla delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Alitalia del 15 gennaio 1998, nel numero corrispondente all'importo stabilito per la categoria contrattuale di appartenenza dall'accordo quadro del 3 giugno 1998, il cui versamento verrà effettuato il 26 giugno 1998;
- B) aderisce al Patto Parasociale tra gli azionisti dipendenti dell'Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., disciplinato da apposito atto sottoscritto il, della durata di tre anni, secondo le modalità ed i limiti previsti in merito dall'intesa quadro del 3 giugno 1998 per realizzare una gestione unitaria e collettiva delle azioni dei dipendenti, conferendo i titoli in deposito presso l'Alitalia per il periodo di tre anni.

L'adesione deve avvenire entro e non oltre il 19 giugno 1998; la sottoscrizione del Patto Parasociale di cui al precedente punto B) può essere revocata entro e non oltre il 26 giugno 1998.

La presente scheda di adesione va inviata, anche a mezzo fax, all'ente di gestione del personale dell'area di appartenenza.

Le azioni devono essere intestate al sottoscritto come segue:

Cognome..... Nome

Codice Fiscale..... Data e luogo di nascita

Nazionalità'..... Residenza.....

C.A.P.....

Data.....

Firma.....

Alitalia 

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il Consiglio Direttivo composto dai soggetti indicati quali Parti costituenti dalla "Disciplina del Patto Parasociale fra gli azionisti dipendenti dell'Alitalia - Linee Aeree Italiane S. p. A", allegata all'Accordo quadro sulla partecipazione azionaria dei dipendenti delle società del Gruppo Alitalia, firmato il 3 giugno 1998, presenterà un'unica lista di candidati formata sulla base dei seguenti criteri:

- un candidato per ogni organizzazione sindacale/associazione professionale promotrice del Patto Parasociale di cui all'accordo del 3 giugno 1998, che rappresenti da 1 a 500 iscritti;
- due candidati per ogni organizzazione sindacale/associazione professionale promotrice del Patto Parasociale di cui all'accordo del 3 giugno 1998, che rappresenti da 500 a 1000 iscritti;
- tre candidati per ogni organizzazione sindacale/associazione professionale promotrice del Patto Parasociale di cui all'Accordo del 3 giugno 1998, che rappresenti oltre 1000 iscritti.

Le modalità di espletamento delle operazioni elettorali saranno di competenza di un Comitato elettorale appositamente costituito.

ERRATA CORRIGE

In ordine alla disciplina del "Patto Parasociale" fra gli *azionisti dipendenti* dell'ALITALIA - Linee Aeree Italiane S.p.A. - allegato B si informa che il nominativo dell'azionista dell'Alitalia che agisce in rappresentanza della FILT-CGIL è Marco TRASCIANI anziché Domenico Leardi.

ALITALIA
La Direzione

Il giorno 7 ottobre 1997

tra

Telecom Italia

e

CGIL, CISL e UIL

SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILTE-UIL

FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL

premessi che

- la privatizzazione di Telecom Italia rappresenta un'ulteriore opportunità di sviluppo del valore d'impresa e di miglioramento delle performance qualitative e reddituali;
- con il Piano Industriale 1998-2000 l'Azienda si è dotata degli strumenti strategici per affrontare la sfida della liberalizzazione su un mercato sempre più competitivo, massimizzando le prospettive di resa per gli investitori;
- il contributo in termini di professionalità e motivazione delle risorse umane rappresenta un reale elemento competitivo di successo ed un fattore essenziale per il conseguimento degli obiettivi aziendali, che sollecitano un crescente coinvolgimento ed un maggiore grado di responsabilità di tutti i lavoratori rispetto ai risultati individuali e di gruppo;
- i competenti organi istituzionali hanno definito le caratteristiche dell'Offerta Pubblica di Vendita:

le parti si danno atto che

- l'iniziativa a favore dell'azionariato dei dipendenti rappresenta anche l'occasione per favorire una diffusa e consapevole partecipazione dei lavoratori al capitale d'impresa;
- nell'ottica della più larga e diffusa partecipazione dei lavoratori all'iniziativa ed in aggiunta alle condizioni previste per i dipendenti nell'Offerta Pubblica di Vendita, da parte aziendale sono previste ulteriori agevolazioni all'acquisto per i lavoratori del Gruppo.

[Handwritten signatures and initials]

Sono destinatari di tali agevolazioni i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31/7/97 nelle società del Gruppo con sede in Italia. Per società del Gruppo devono intendersi tutte le società controllate e collegate ricomprese nell'Area di Consolidamento del bilancio di Gruppo.

Il trattamento riservato ai dipendenti consente l'acquisto a condizioni agevolate di 1.000, 2.000 o 3.000 azioni.

Sono previste le seguenti forme di agevolazione di pagamento per l'acquisto dei titoli azionari:

1) i dipendenti potranno utilizzare fino al 70% del Trattamento di Fine Rapporto netto individuale disponibile alla data del 31/7/97 e comunque per un importo massimo non superiore alla somma necessaria per l'acquisto di 3.000 azioni.

In via eccezionale l'anticipazione concessa per l'acquisto di azioni supera le limitazioni di cui all'art. 2120, comma 7, Cod. Civ. come modificato dall'art. 1 della legge n. 297/82. Resta conseguentemente inteso che potranno usufruire del Trattamento di Fine Rapporto anche i dipendenti con meno di otto anni di servizio.

L'utilizzo verrà consentito anche a coloro che abbiano già ottenuto anticipi sul Trattamento di Fine Rapporto ex lege n. 297/82, fermo restando che la nuova anticipazione non potrà comunque superare il limite massimo del 70% del TFR residuo. Allo stesso modo le anticipazioni concesse ai sensi del presente accordo non pregiudicano la futura possibilità di richiedere l'anticipazione ex art. 1 della legge n. 297/82 nei limiti del 70% del TFR residuo.

2) In alternativa a quanto previsto al punto 1), i dipendenti potranno richiedere un finanziamento che l'Azienda erogherà ad un tasso agevolato del 4% annuo rateizzato in 18, 24 o 36 mesi, per un importo massimo pari al valore di 3.000 azioni.

Le somme necessarie per l'acquisto del quantitativo di azioni richieste tramite finanziamento agevolato verranno addebitate in busta paga secondo lo schema di rateizzazione prescelto.

3) I soli dipendenti che non abbiano maturato TFR sufficiente per l'acquisto del lotto minimo potranno sommare alla richiesta di anticipo del TFR quella di finanziamento agevolato. In tale ipotesi l'ammontare del finanziamento non potrà superare la differenza tra il controvalore del lotto minimo ed il TFR disponibile.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Banti", "Pina", and "L. Randu"]

In caso di ricorso al finanziamento agevolato - anche parziale - le azioni saranno indisponibili e rimarranno in deposito vincolato presso l'Emittente fino al rimborso del finanziamento. I dipendenti potranno comunque esercitare ogni diritto connesso alle azioni. Peraltro, ogni volta che il dipendente avrà rimborsato il prestito per un ammontare pari al controvalore - sulla base del prezzo di offerta - di un lotto minimo (1.000 azioni), tali azioni verranno rese disponibili.

I dipendenti potranno usufruire gratuitamente del servizio di amministrazione e custodia dei titoli presso la Telecom Italia.

Le parti convengono sull'opportunità di sostenere l'iniziativa con idonei interventi informativi circa le finalità e le caratteristiche dell'offerta. Le parti si riservano di incontrarsi successivamente alla conclusione delle operazioni di vendita.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]